

Statuto sociale

Art. 17 modificato da delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 23
aprile 2018
(iscritto al Registro delle Imprese il 18 maggio 2018).



SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 62.461.355,84
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MANTOVA E CODICE FISCALE N. 00607460201
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CIR S.p.A.
SEDE LEGALE: 46100 MANTOVA (ITALIA), VIA ULISSE BARBIERI, 2 - TEL. 0376.2031
UFFICI: 78286 GUYANCOURT (FRANCIA), PARC ARIANE IV - 7 AVENUE DU 8 MAI 1945
UFFICI: 20121 MILANO, VIA CIOVASSINO 1/A - TEL. 02.467501
SITO INTERNET: WWW.SOGEFIGROUP.COM

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione sociale:

"SOGEFI S.p.A."

Art. 2) La Società, che si inibisce la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società od imprese, la gestione di patrimoni, l'acquisto e la cessione delle partecipazioni stesse.

In relazione all'oggetto, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali, industriali ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione nonché prestare fidejussioni, avalli e garanzie di ogni tipo a terzi, comprese società del gruppo ed enti, anche con oggetto sociale diverso dal proprio ed in genere prestare garanzie anche reali per impegni altrui.

Potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Art. 3) La Società ha sede in Mantova.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere, in ogni tempo, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, magazzini, depositi, in Ita-

lia o all'Estero.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 4) La durata della Società è fissata sino a tutto il trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050).

La Società potrà essere prorogata nella sua durata, oppure sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 62.461.355,84 (sessantaduemilioni quattrocentosessantunomila trecentocinquantacinque virgola ottantaquattro) ed è diviso in n. 120.117.992 (centoventimilioni centodiciassettemila novecentonovantadue) azioni ordinarie da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 aprile 2008, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 19 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi ora residuati euro 204.880 (duecentoquattromila ottocentottanta) da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2008" approvato

nella medesima riunione consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 23 aprile 2009, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 19 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi ora residuati euro 162.448 (centosessantaduemila quattrocentoquarantotto) mediante emissione di massime ora residue n. 312.400 (trecentododicimila quattrocento) azioni da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2009".

In data 20 aprile 2010 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, di massimi nominali ora residuati euro 787.696 (settecentotottantasettemila seicentonovantasei) da eseguirsi entro e non oltre il 30 settembre 2020 mediante emissione di massime ora residue n. 1.514.800 (unmilione cinquecentoquattordicimila ottocento) azioni ordinarie Sogefi, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio del Piano di Stock Option 2010, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.

L'Assemblea Straordinaria del 26 settembre 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. Civ., per un importo complessivo massimo di nominali Euro 9.657.528,92 (nove milioni seicentocinquantasettemila cinquecentoventotto euro e novantadue cent) da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime n. 18.572.171 (diciotto milioni cinquecentosettantaduemila centosettantuno) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni emesse in data 21 maggio 2014, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato a 32 (trentadue) giorni di mercato antecedenti la scadenza del 21 maggio 2021, e che se nel predetto termine l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.

Tutte le azioni sono raggruppabili in tagli o certificati secondo richiesta od opportunità.

L'aumento del capitale sociale potrà avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o di altre categorie; i possessori di azioni delle varie categorie avranno diritto, proporzionalmente, di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria, ed in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti, o anche diverse, sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o di altre categorie, non esigeranno ulteriori approvazioni da parte delle Assemblee speciali degli azionisti delle varie categorie di azioni.

Art. 6) Le azioni liberate sono nominative e possono essere convertite al portatore o viceversa quando non ostino divieti di legge.

Art. 7) L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci, di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazione, il tutto salvo il disposto degli articoli 2327 e 2413 del Codice Civile.

Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione al Regi-

stro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2014, ha la facoltà di:

a) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 250.000.000 (duecentocinquanta milioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;

b) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila) di valore nominale, con emissione di un numero massimo di 10.000.000 azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie) da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, ad amministratori e dipendenti della Società e di sue controllate, con facoltà per il Consiglio stesso di fis-

sare il prezzo di emissione, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione;

c) di emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di euro 250.000.000 (duecentocinquantamiloni).

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario e del suo regolamento.

RECESSO

Art. 9) Il recesso potrà essere esercitato dagli aventi diritto nei casi previsti dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata.

Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale, depositando le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indispo-

nibilità finalizzato al recesso.

La lettera raccomandata deve essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro 15 giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso, oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione assembleare, entro 30 giorni dal giorno in cui il recedente dimostri di esserne venuto a conoscenza.

Gli Amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2437 bis ultimo comma.

ASSEMBLEE

Art. 10) L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, anche in unica convocazione qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, è costituita e delibera secondo le norme di

legge fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate.

L'Assemblea degli Azionisti può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

Art. 11) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 12) Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "La Repubblica", secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 13) Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo di Posta Elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

La partecipazione in Assemblea ed il voto con mezzi elettronici sono consentiti quando siano previsti nell'avviso

di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.

Art. 14) L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza, nell'ordine, dal Vice - Presidente o dall'Amministratore Delegato, ed, in mancanza di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Art. 15) Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che nelle successive convocazioni, valgono le norme di legge.

Art. 16) Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constare da Processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da un Notaio, che funge anche da Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17) La Società è amministrata da un Consiglio di Am-

ministrazione costituito da cinque a quindici componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile.†

~~gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale,~~

~~potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati.~~

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai

regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge e/o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun

modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto del requisito.

Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consi-

glio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente; può nominare anche un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio ha facoltà di nominare il proprio Segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Art. 19) Il Consiglio si riunisce, anche fuori della sede sociale, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di due Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce altresì su convocazione del Collegio Sindacale o di almeno uno dei suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione si farà a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica e dovrà pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero in caso di urgenza almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono va-

lide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza, e/o videoconferenza, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Art. 20) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 21) Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo ai sensi di Legge.

La comunicazione viene effettuata verbalmente con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni consiliari e del Comitato Esecutivo, ovvero con comunicazione scritta e/o verbale e/o telefonica al Presidente del Collegio Sindacale, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile.

Gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, il tutto ai sensi di Legge.

Art. 22) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea potrà inoltre determinare a loro favore una indennità annuale ed, eventualmente, anche una partecipazione agli utili.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria am-

ministrazione della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso fatta eccezione per i poteri che la legge o il presente Statuto riservano tassativamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% (novanta per cento) del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis Codice Civile.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati fra i propri componenti determinandone nei limiti di legge funzioni ed emolumenti.

Può altresì nominare un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi componenti, determinandone nei limiti di legge le funzioni. Al Comitato Esecutivo, se non diversamente stabilito all'atto della nomina, si applicano le norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, previo accertamento del possesso dei

requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica. Il Consiglio può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa col Presidente, previo parere del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione vigila, inoltre, affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 25) La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in ogni stato e grado di giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, al Vice-Presidente, agli Amministratori Delegati e

ai Direttori Generali, nei limiti dei poteri loro conferiti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Agli Azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere in ciascuna sezione candidati di generi diversi.

Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, en-

tro i termini e con le modalità di legge.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società od enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998, o candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indi-

cato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Collegio Sindacale.

Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.

All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e due supplenti;
2. dalla lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati

nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente;

3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista. Qualora l'applicazione della procedura di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto del requisito.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista degli Azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, assicurando il rispetto dei requisiti di legge

anche in materia di equilibrio fra i generi.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;

b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27) La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art. 28) Gli esercizi sociali si chiudono il trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla reda-

zione del Bilancio a norma di legge.

Art. 29) Gli utili netti risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, saranno distribuiti nell'ordine come segue:

- la quota del 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- la rimanenza a remunerazione del Capitale, salva la facoltà, dell'Assemblea, di determinare diverse destinazioni, accantonamenti o rinvii, ivi compresa la eventuale destinazione parziale prevista all'articolo 22 del presente Statuto.

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 31) Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri ed emolumenti.

NORME DI RINVIO

Art. 32) Per quant'altro non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge.

